



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 341 del 16 maggio 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

I. Rauti - G. Miele

Oggetto:

***Disposizioni su interventi assistiti
con gli animali (I.A.A.) e norme per
la tutela degli animali***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Isabella Rauti

Consigliere Regionale

Componente Ufficio di Presidenza



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' 2^a Commissione c

13°-6°-9°-12°-14°

Roma 16-5-2012

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dott. *Chorabini Orticello*)



Proposta di legge

DISPOSIZIONI SU INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.) E NORME PER LA
TUTELA DEGLI ANIMALI

di iniziativa della Cons. Isabella Rauti

Isabella Rauti
(G.M.I.E.E.) *G.M.I.E.E.*

Premessa

Nel corso del tempo la relazione uomo-animale è sostanzialmente cambiata e si è affermata la consapevolezza che da tale interazione l'uomo - in particolare bambini, persone anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici - può trarre notevole beneficio.

Da qui l'intuizione del valore terapeutico degli animali, elemento fondante della "*Pet therapy*", termine che fa riferimento, fin dal 1961, ad una serie complessa di utilizzi del rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico. Più specificamente oggi si fa riferimento ai cosiddetti "interventi assistiti dagli animali" per indicare un sistema curativo - che prevede il coinvolgimento di animali - che integra, arricchisce e rafforza le tradizionali terapie, e che può essere utilizzato su pazienti affetti da differenti patologie con l'obiettivo del miglioramento comportamentale, fisico, emotivo, cognitivo e relazionale.

Le terapie assistite con gli animali trovano ampio utilizzo in diversi settori sanitari e socio-assistenziali, tra i quali: case di riposo, ospedali, comunità di recupero e strutture penitenziarie; l'incremento esponenziale e molto spesso volontaristico e non specializzato delle attività svolte con l'ausilio di animali in molteplici ambiti, sia pubblici che privati, impone oggi la definizione di un sistema multidisciplinare basato su norme riconosciute e condivise, che individui e classifichi strutture, centri e progetti, definisca requisiti, modalità operative degli interventi, tipologia degli animali impiegati nelle terapie e formazione degli operatori.

E' necessario quindi che le attività di tipo educativo e terapeutico, finalizzate al miglioramento psico-sociale e psicologico-emotivo di un paziente assistito con gli animali, siano improntate su principi rigorosi e standardizzati.

Diverse regioni, tra le quali il Veneto, la Puglia e il Piemonte, hanno disciplinato gli interventi assistiti dagli animali, inoltre nel novembre 2011 sono state presentate a Verona le linee guida nazionali in materia di interventi assistiti dagli animali, redatte da una apposita commissione istituita dal Ministero della salute con l'Istituto superiore di sanità.

La presente proposta di legge si pone un triplice obiettivo:

a) contribuire alla regolamentazione e valorizzazione di questa importante disciplina;

b) standardizzare i protocolli operativi degli interventi assistiti con gli animali, (TAA, EAA ed AAA, rispettivamente Terapia Assistita con gli Animali; Educazione Assistita con

gli animali; Attività Assistita con gli Animali), armonizzando l'attività degli operatori che svolgono questo tipo di lavoro al fine di tutelare sia il paziente/utente che l'animale impiegato.

d) diffondere la cultura del rispetto degli animali e promuovere la valorizzazione del rapporto con loro, anche attraverso l'istituzione della figura del Garante per la tutela degli animali che ha come obiettivi fondamentali la difesa dei principi di protezione degli animali ed il raccordo tra le varie realtà associazionistiche locali, le istituzioni ed i cittadini.



Art. 1 – Finalità

1.La Regione Lazio promuove la conoscenza, l'educazione, lo studio e l'applicazione di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure terapeutiche quali la Terapia Assistita con gli Animali (TAA), l'Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e l'Attività Assistita con gli Animali (AAA), nonché il rispetto, la tutela ed il benessere degli animali.



Art. 2 – Tipologia di interventi

Ai fini della presente legge, per interventi assistiti dagli animali si intendono le attività che prevedono il coinvolgimento degli animali a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ricreativo-culturale rivolte prevalentemente alle persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria e mentale, inclusi gli aspetti affettivi e relazionali, di qualunque origine. In particolare gli interventi assistiti dagli animali comprendono:

- Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento di supporto ad altre terapie (co-terapia), effettuato con l'impiego di animali, finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale;
- Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo e/o rieducativo, effettuato con l'impiego di animali e rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili ed a persone affette da disturbi del comportamento, finalizzato a migliorare il livello di benessere psico-fisico e sociale e la qualità di vita della persona;
- Attività Assistita con gli Animali (AAA): intervento ludico-ricreativo a carattere occasionale, effettuato con l'impiego di animali e rivolto a diverse categorie di utenti sia soggetti sani che diversamente abili, finalizzato a migliorare la qualità della vita.



Art. 3 – Formazione Operatori

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, sia interno che esterno alle ASL ed Aziende Ospedaliere, anche se appartenente alle organizzazioni del privato sociale.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1. sono organizzati e gestiti dagli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione oltre che dal Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali.

3. I Programmi dei corsi di cui al comma 2. sono definiti dalla Giunta Regionale sentite sia le Organizzazioni del Privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi, dei veterinari e del Centro di Referenza Nazionale.



Art. 4 – Strutture

1. Gli IAA vengono erogati presso i Centri specializzati e presso altre strutture pubbliche e private che, oltre ad essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, rispondono a precisi requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata, prescritti dalle linee guida previste all'articolo 11.

2. Le strutture devono comunicare l'inizio di attività alle strutture competenti della Regione.



Art.5 – Centro di studio e ricerca in materia di IAA


1.La Giunta Regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi enunciati nelle linee guida previste nell'articolo 11, con propria deliberazione, predispone un progetto pilota per l' Attivazione di un Centro di studio e ricerca in materia di IAA presso un'azienda ASL o un'azienda ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale appositamente individuata, con la collaborazione di un Ente del privato Sociale avente comprovata esperienza nel settore e sotto il coordinamento del Centro di Riferenza Nazionale (CdRN).

2.Il Centro di studio e ricerca prevede:

- a) la realizzazione di una struttura all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche e psichiche, in cui il rapporto continuativo con gli animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona;
- b) la costituzione di una equipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.

3. Il Centro di Studio e ricerca sottoscrive protocolli d'intesa con:

- a) le Procure Penali Ordinarie e Penali minorili al fine di veder applicare gli IAA ai minori di cui al punto 1;
- b) gli Enti Nazionali di Previdenza Sociale al fine di veder applicare gli IAA agli adulti e minori con disabilità fisiche e psichiche e di cui al punto 1;



Art. 6 – Fase sperimentale

La Giunta Regionale, con propria delibera, individua le strutture ospedaliere e i soggetti del privato sociale in cui introdurre in via sperimentale le attività di IAA.

2. La sperimentazione avrà durata non inferiore a 12 mesi ed i responsabili del Progetto nonché i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e/o ASL presenteranno alla Giunta una relazione sull'andamento e l'efficacia delle attività svolte con particolare riferimento ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.



Art. 7 – Comitato Tecnico Scientifico e Monitoraggio

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico per il monitoraggio delle progettualità svolte per gli IAA all'interno delle strutture pubbliche e/o private e già comunicate come previsto dall'art. 4 della presente Legge.

2. Al Comitato è affidato il compito di redigere le Linee Guida di cui al successivo art. 8. 

3. Il Comitato è composto da un medico generico, un veterinario comportamentalista, uno psicologo, un neurologo, un sociologo, tre esperti degli IAA del privato sociale con comprovata qualifica nonché un rappresentante del Centro di Referenza Nazionale, previa intesa con lo stesso.

4. Il monitoraggio sarà effettuato su un campione rappresentativo selezionato per ragioni di opportunità od in quanto richiesto dagli operatori del Progetto sugli IAA.



Art. 8 – Istituzione Registro IAA

Gli Operatori che richiedono il monitoraggio della progettualità eseguita con gli IAA, in caso di esito favorevole dello stesso monitoraggio, verranno inseriti nel Registro IAA istituito presso le strutture del competente Assessorato in materia, pubblicato sul sito internet della Regione ed a disposizione del cittadino.



Art. 9 – Garante per la tutela degli animali

1 E' istituito presso il Consiglio regionale del Lazio la figura del Garante per la tutela degli animali, che ha come obiettivi fondamentali la difesa dei principi di protezione degli animali ed il raccordo tra le varie realtà associazionistiche locali, le istituzioni e i cittadini.

2 Il Garante per la tutela degli animali viene eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei 3/5 dei componenti; dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.



Art.10 Funzioni del Garante

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) diffonde i principi e i valori fondamentali per il benessere e la protezione degli animali
- b) promuove, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale, con associazioni protezionistiche ed animaliste presenti sul territorio, iniziative di sensibilizzazione ed educazione per la protezione ed il benessere degli animali
- c) raccoglie e diffonde le informazioni relative ai benefici dell'utilizzo degli animali nella relazione terapeutica con essi;
- d) cura la diffusione e la conoscenza delle norme regionali, statali, dell'Unione Europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali;
- e) vigila, in raccordo con enti pubblici ed istituzioni, sull'attuazione ed applicazione di leggi e regolamenti
- f) raccoglie proposte e segnalazioni da parte di singoli cittadini, delle associazioni professionali e di quelle protezionistiche ed animaliste, in merito a problematiche specifiche presenti nella Regione
- g) collabora con altri soggetti istituzionali e le associazioni alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla materia e diffonde la conoscenza dei diritti degli animali;
- h) segnala alle Autorità competenti carenze, disfunzioni, nonché fatti configurabili come ipotesi di reato in materia di maltrattamento degli animali.



Art. 11 – Linee Guida Regionali

1. Il Comitato di cui all'articolo 7 della presente legge, adotta entro novanta giorni dalla data di costituzione linee guida regionali contenenti tra l'altro: gli approfondimenti relativi alla composizione dell'equipe multidisciplinare, i requisiti obbligatori per le strutture, le modalità operative degli interventi, la tipologia degli animali impiegati negli interventi e le procedure per la formazione e l'aggiornamento degli operatori



Art. 12 – Disposizioni Finanziarie

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito della UPB, con uno stanziamento di, per l'anno

